



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE'

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.1 DEL 04/04/2019**

Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe - Anno 2019

L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di aprile, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
4. PEROLINI Giulia - Consigliere	Sì
5. RIAL Dario - Consigliere	Sì
6. RIAL Oscar - Consigliere	Sì
7. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Sì
8. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Giust.
9. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Sì
10. VINCENT Pietro - Consigliere	Sì
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 10. Assenti giustificati n. 1. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

PRECISATO che la legge sopracitata non ha previsto la proroga nel 2019 della sospensione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'articolo 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO di voler confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI approvate nell'anno 2018, sulla base dei seguenti parametri:

IMU

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8 ‰ (otto per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8 ‰ (otto per mille)
Aliquota per i fabbricati di categoria D	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esclusi dalla tasi
Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili	0 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Walser del 09 gennaio 2019 n. 1, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- a) che **il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

- b) la possibilità di creare una specifica **sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private**, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;
- c) la possibilità allo stesso modo di creare, preso atto dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, una specifica **sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasce di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Unica soluzione	31 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 11.04.2016 n. 3;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 punto B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

ad unanimità di voti espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	8 ‰ (otto per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	8 ‰ (otto per mille)
Aliquota per fabbricati di categoria D	7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00
- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si conferma anche per l'anno 2019 l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Numero componenti del nucleo familiare	quota fissa	quota variabile
	tariffa € al mq/anno	tariffa a nucleo familiare / anno
1	0,61	5,00
2	0,73	10,00
3	0,91	20,00
4	0,96	25,00
5	1,01	30,00
6 o più	1,06	40,00

Utenze domestiche non residenti e utenze tenute a disposizione da residenti

Tariffa unitaria al metro quadrato (€/mq/anno)
€ 1,67

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche

Tariffa unitaria al metro quadrato (€/mq/anno)
€ 0,58

Utenze non domestiche

Categoria di attività	quota fissa	quota variabile
	tariffa € a mq/anno	tariffa € a mq/anno
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05303	0,53557
Campeggi, distributori carburanti	0,11103	1,13500
Esposizioni, autosaloni, superfici accessorie o destinate a uso strumentale all'attività sportiva	0,04971	0,51497
Alberghi con ristorante	0,20000	1,85000
Alberghi senza ristorante	0,16000	1,45000
Case di cura e riposo	0,15742	1,61084
Uffici, agenzie, studi professionali	0,16571	1,59117
Banche e istituti di credito	0,09114	0,92695
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,14417	1,26459
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,17731	1,81271
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,11931	1,21534
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15245	1,55522
Attività industriali con capannoni di produzione	0,07125	0,72096
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09114	0,92695
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,45000	5,82160
Bar, caffè, pasticceria	0,60318	6,04261
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,28165	2,87243
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,24519	2,49341
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,00420	10,2418
Discoteche, night club	0,17234	1,76327
Palestre, piscine, spogliatoi e sale fitness	0,07232	0,53016

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto del numero di occupanti;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	Unica soluzione	31 dicembre
-------------	-----------------	-------------

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/04/2019

Gressoney-La-Trinité, lì 05/04/2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinite', lì 05/04/2019

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, lì 05/04/2019

SEGRETARIO DELL'ENTE(Stefania ROLLANDOZ)